

Prot. 11700

Roma, 1 ottobre 2019

*Ai Soggetti beneficiari dei contributi FONDIR*

**Oggetto: *Obblighi informativi a carico dei soggetti beneficiari dei contributi FONDIR, art. 35 del D.L. 34/2019 e s.m.i..***

Si comunica che relativamente alle erogazioni pubbliche sono state introdotte recentemente nuove disposizioni normative finalizzate ad assicurare la trasparenza delle informazioni.

In particolare, il D.L. 34/2019, convertito con Legge 28 giugno 2019 n. 58, ha riformulato gli obblighi informativi a carico dei Soggetti beneficiari di erogazioni pubbliche ed il relativo regime sanzionatorio, contenuti nell'art. 1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017 n. 124.

La vigente normativa prevede che tutti i Soggetti, che nel corso dell'anno solare abbiano ricevuto erogazioni pubbliche il cui ammontare complessivo è pari o superiore a € 10.000, sono tenuti a darne specifica evidenza.

In tale ambito rientrano le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi, i contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, e quindi anche i contributi erogati da FONDIR finalizzati all'attuazione di interventi formativi.

Nello specifico, i Soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile hanno l'obbligo di pubblicare le informazioni relative agli importi effettivamente erogati nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato. Diversamente, i Soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli non tenuti alla redazione della nota integrativa hanno l'obbligo, entro il 30 giugno di ogni anno, di pubblicare le informazioni relative agli importi effettivamente erogati sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Nel caso di Aiuti di Stato o Aiuti *de minimis* registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), tra i quali rientrano i contributi concessi da FONDIR a partire dagli Avvisi 2017, è prevista una semplificazione dell'obbligo di informativa, che viene assolto dichiarando semplicemente l'esistenza di Aiuti registrati sul RNA nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non si sia tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza, senza necessità di fornire il dettaglio degli importi.

Ogni impresa può consultare liberamente gli aiuti registrati sul RNA accedendo alla sezione "Trasparenza" del *Registro*.

Sono previste delle sanzioni per chi non ottempera agli obblighi di pubblicazione fino alla restituzione integrale del beneficio agli enti eroganti.

FONDIR, come da indicazioni contenute nella Nota dell'ANPAL n. 10329 del 25 luglio 2019, effettuerà i controlli relativi agli obblighi di trasparenza in relazione agli importi da esso erogati. Nel caso di inosservanza, è tenuto a darne comunicazione all'ANPAL, che irrognerà le relative sanzioni.

I beneficiari dei contributi saranno invitati dal Fondo a caricare nei prossimi mesi, nella propria sezione dell'area riservata della Piattaforma UNICAFONDIR, stralcio della nota integrativa del Bilancio in cui sono riportate le informazioni previste dalla citata normativa oppure, ove non siano tenuti alla redazione della nota integrativa, le modalità attraverso cui hanno reso pubbliche le informazioni relative agli aiuti ricevuti.

Vi informiamo che nel sito istituzionale del Fondo, nella sezione "Fondo Trasparente", è pubblicata tutta la normativa di riferimento citata nella presente comunicazione.

Valter Lindo  
Direttore

